

13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

21° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 30 SETTEMBRE 1997

(Notturna)

Presidenza del presidente GIOVANELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2242-B) Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. . . Pag. 2,
7, 11 e *passim*

CARCARINO (*Rif. Com. Progr.*) 2, 11

COLLA (*Lega Nord-per la Padania indep.*) . . . 4,
7, 13 e *passim*

LASAGNA (*Forza Italia*) 3, 11

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. 7, 9, 13 e *passim*

SPECCHIA (*AN*) 3, 23, 24

I lavori hanno inizio alle ore 20,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2242-B) Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2242-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione generale, sospesa nella seduta pomeridiana di oggi.

CARCARINO. Signor Presidente, mi limito a sottoporre all'attenzione dei colleghi l'ordine del giorno da me presentato, il cui testo è il seguente:

«La 13^a Commissione permanente,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2242-B,

preso atto della particolare situazione del personale di ruolo del Ministero dell'ambiente e dell'attuale utilizzo del personale proveniente da enti posti in liquidazione;

constatato che detto personale da anni di fatto ha garantito con competenza e professionalità il funzionamento del Ministero svolgendo compiti diversi, di responsabilità e superiori al proprio inquadramento giuridico;

rilevato che va reso il più possibile efficace il ricorso alle procedure di mobilità;

considerata la necessità di procedere alla riorganizzazione del Ministero dell'ambiente, ai sensi della legge n. 59 del 1997, anche con la previsione di nuove figure professionali,

impegna il Governo:

ad indirizzarsi verso una applicazione dei processi di riqualificazione di tutto il personale in ruolo, così come previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera s) della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed eventualmente ad intervenire anche con iniziative legislative, ove fosse necessario, per garantire anche la immissione nei ruoli del personale proveniente dagli enti posti in liquidazione, nonchè ai previsti processi di mobilità».

LASAGNA. Signor Presidente, anch'io, col collega Rizzi, ho presentato un ordine del giorno, ordine del giorno che sostituisce l'emendamento 9.1 con il quale si prevedeva che, entro 90 giorni dal completamento della copertura della pianta organica, il nucleo di valutazione interno del Ministero, in ciò coadiuvato da una società esterna esperta nel settore della gestione del personale, predisponesse una relazione tecnica contenente la valutazione dell'organizzazione del Ministero per quanto concerne la gestione del personale. L'emendamento introduceva dunque un piccolo afflato di novità e costituiva un tentativo per portare l'Italia ai livelli di altri paesi dell'Unione europea, dove assistiamo ad una movimentazione del personale che riflette la situazione più liberale ed aperta ivi esistente.

L'emendamento però, pur visto con favore dalla Commissione e dal Ministro, è venuto a cadere per motivi che non esito a definire di piccolo cabotaggio. Per mancanza di pochi soldi questa evoluzione del sistema ha incontrato un blocco da parte della 5^a Commissione, blocco che posso solo attribuire alla reattività della struttura stessa della burocrazia di Stato: mi dispiaccio enormemente che un ramo del Parlamento non sia riuscito a portare a conclusione questa modifica, piccola, ma che apriva una grande opportunità ad un paese oberato, affondato, ucciso dalla burocrazia di Stato, una burocrazia che determina come la gestione del paese deve avvenire.

Purtroppo, a causa di un incidente tecnico – o, meglio, secondo la mia modesta opinione, per i voleri di una burocrazia che non ha alcuna intenzione di aprire le proprie porte e finestre agli spiragli di una nuova Europa, di un nuovo futuro – sono stato costretto assieme al senatore Rizzi a ripiegare sull'ordine del giorno, su uno cioè dei più inutili meccanismi legislativi.

Torno a ribadire che quanto è accaduto mi dispiace moltissimo così come moltissimo mi dispiace il mancato mantenimento della parola data. Non sono inoltre del parere che ci sia la necessità di nascondersi dietro la 5^a Commissione.

Do ora lettura dell'ordine del giorno:

«La 13^a Commissione permanente,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2242-B,

impegna il Governo:

a conferire al nucleo di valutazione interno del Ministero il mandato di predisporre, coadiuvato da una società esterna esperta nel settore della gestione del personale, una relazione tecnica contenente la valutazione dell'organizzazione del Ministero e della gestione del personale;

a trasmettere, entro trenta giorni dal suo completamento, tale relazione alle competenti Commissioni parlamentari».

0/2242-B/2/13

LASAGNA, RIZZI

SPECCHIA. Come il Ministro e il Presidente sanno, nel precedente passaggio in questo ramo del Parlamento votammo contro questo dise-

gno di legge. La Camera ha apportato alcune modifiche parziali, come ci ha ricordato il Presidente relatore. La prima, accogliendo tra l'altro una nostra richiesta, introduce, all'articolo 1, l'intesa con le regioni. Anche la modifica in materia di istituzione di nuovi parchi sostanzialmente raccoglie alcune delle nostre preoccupazioni e dei motivi della nostra contrarietà. Il resto riguarda modifiche non di sostanza.

Le motivazioni di contrarietà insomma rimangono tutte. Siamo contrari all'articolo 6 che reca norme in materia di personale: abbiamo già detto che avremmo preferito la formulazione originariamente proposta dal Governo che era molto più trasparente perchè intanto stabiliva il principio della mobilità e solo in seconda battuta indicava i concorsi. Invece, con una serie di emendamenti, è stato approvato un articolo confezionato a misura dei soggetti che operano o opereranno presso il Ministero. Ovviamente siamo contrari a questo modo di procedere che appare non solo non trasparente ma addirittura clientelare.

Siamo contrari poi alle modifiche in materia di istituzione di parchi. La strada maestra per disciplinare i parchi deve rimanere quella prevista dalla legge-quadro n. 394. Modificare la connotazione regionale dei parchi, o introdurre nuovi elementi attraverso emendamenti che non siano inseriti in un disegno organico, non ci pare opportuno. E ci meraviglia che il ministro Ronchi, che abbiamo visto impegnato su posizioni di rigore, abbia avallato le richieste anche localiste di alcuni colleghi. Oggi vi sono qui presenti colleghi di alcune zone d'Italia e allora si suggeriscono certi parchi e certe modifiche; se vi fossero stati altri colleghi, avremmo avuto qualcosa di diverso. Credo che il Parlamento non possa operare in questo modo: l'istituzione di parchi contempla competenze e *iter* diversi rispetto a un emendamento di un senatore o anche di una Commissione.

Riteniamo infine che il provvedimento sia ancora troppo centralista. Esso infatti, su questioni anche importanti, attribuisce alle regioni un ruolo solo marginale, prevedendo che esse siano «sentite» quando invece dovrebbero essere gli attori principali. Anche da questo punto di vista ci meravigliamo che da parte di uno schieramento, che in altri tempi si batteva per una maggiore autonomia delle regioni e per un maggiore potere degli enti periferici contro l'eccessivo centralismo, si avanzino oggi proposte che addirittura affidano al Ministero dell'ambiente il compito di organizzare corsi di formazione professionale. Certo, formazione professionale di alto livello, ma non credo che se ne debba incaricare il Ministero dell'ambiente.

Come vedete – non la faccio lunga – ci sono motivi abbondanti per votare contro questo provvedimento.

COLLA. Il provvedimento, volendo inglobare in un'unica azione politica una serie di problematiche ambientali, dalla progettazione degli interventi all'utilizzazione di adeguate figure professionali e di tecnologie avanzate per la promozione dello sviluppo sostenibile, prosegue in realtà una linea di separazione delle finalità ecologiche connesse alla tutela della salute e ad una gestione organica del territorio e dell'ambiente che sappia coinvolgere, in una progettazione unitaria, la tutela del patri-

monio storico, culturale, artistico, urbanistico e sociale. Secondo noi, i problemi ambientali non si risolvono di certo con l'istituzione di nuovi parchi nazionali; occorre invece puntare ad un nuovo quadro legislativo che abbracci in un'unica azione problematiche territoriali, ambientali e di difesa del suolo.

L'impianto del provvedimento si presenta anacronistico in questo momento in cui ci si accinge ad una nuova azione di decentramento delle competenze e di unificazione dei Ministeri. Il testo contraddice inoltre gli intenti delle recenti leggi emanate in materia di decentramento, invadendo le competenze delle regioni e appesantendo ulteriormente l'attuale struttura burocratica del Ministero dell'ambiente.

L'attività di supporto per la progettazione degli interventi che il Ministero dell'ambiente intende offrire alle pubbliche amministrazioni si traduce in realtà in una spiccata centralizzazione delle scelte, dato che il Ministero medesimo si propone non solo di elaborare i criteri per la individuazione dei progetti, ma anche di intervenire nell'individuazione di specifici progetti da realizzare per affrontare le problematiche occupazionali.

Peraltro, come ha sottolineato il ministro Ronchi, la finalità del provvedimento è quella di promuovere l'occupazione nel settore ambientale, mentre – come si apprende dalla relazione di accompagnamento – il disegno di legge si deve inquadrare nella politica che sta conducendo il Ministero, che ha già conseguito un accordo sul lavoro sottoscritto da Governo e sindacati il 24 ottobre 1996 orientandosi verso obiettivi in grado di determinare una significativa ricaduta occupazionale nella prospettiva dello sviluppo sostenibile. Con il presente provvedimento il Ministero dell'ambiente si garantisce un'ampia autonomia per l'individuazione e la localizzazione degli interventi, senza stabilire a priori gli specifici impegni che dovranno essere determinati in sede governativa, ma che dovranno comunque rispondere ai problemi occupazionali: perciò le scelte governative ricadranno molto probabilmente per la maggior parte nel territorio del Mezzogiorno.

L'invasione nelle competenze regionali si manifesta anche nell'attività di formazione, che nel testo è assegnata per intero al Ministero dell'ambiente, nonostante che per tale scopo vengano utilizzate risorse regionali oltrechè quelle previste dall'Unione europea. Si prosegue quindi nella linea del finanziamento a pioggia, nascondendosi dietro il pretesto di manifestazioni varie e attività di informazione, educazione e sensibilizzazione ambientale.

Lo stesso finanziamento previsto dal secondo comma dell'articolo 5 per Venezia e la sua laguna si inquadra nella politica dell'incremento dei finanziamenti destinati a ricerche e studi effettuati da istituti universitari, che però non vengono mai tradotti in fatti concreti e in opere realizzate. Come è stato notato anche presso la Camera dei deputati, in occasione dell'esame del disegno di legge del Governo che prevede finanziamenti per le infrastrutture per la difesa del suolo e la salvaguardia di Venezia, oggi a Venezia è necessario migliorare la qualità della vita dei cittadini: servono opere visibili e non studi e progetti faraonici; serve realizzare i progetti che fino ad oggi sono rimasti nel cassetto. Il Gover-

no invece continua a finanziare ricerche su ricerche incrementando i fondi per i suoi stessi organi rappresentativi nel consorzio Venezia nuova, il cui attuale presidente Carraro è stato tra l'altro anche sindaco di Roma. Il Governo continua a finanziare in modo cospicuo gli istituti universitari mentre i cittadini di Venezia non vedono niente o quasi niente di questi finanziamenti.

Per quanto riguarda l'articolo 6, inerente all'ampliamento della pianta organica del Ministero dell'ambiente, non sembra che il compromesso raggiunto al Senato – ossia il superamento della deroga al blocco delle assunzioni nella pubblica amministrazione attraverso il ricorso alla mobilità – risolva in modo esaustivo le problematiche connesse. Intanto non si capisce il significato dell'aumento dell'organico nel momento del decentramento delle funzioni del Ministero. D'altra parte, se al Ministero servono profili professionali di ecologi, ingegneri ambientali, geologi e biologi, naturalisti eccetera, non si comprende come la mobilità di personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni potrà risolvere i problemi delle carenze strutturali del Ministero. Piuttosto, in questo modo, si potranno risolvere problematiche di ordine diverso legate alla privatizzazione di altre pubbliche amministrazioni e all'assorbimento del personale in eccesso, così incrementando invece di risolvere i problemi del Ministero dell'ambiente. Ancora, lasciano alquanto perplessi i corsi di formazione prospettati, vista la specificità delle qualifiche occorrenti. Tra l'altro ricordo che proprio recentemente è stata approvata la legge 24 gennaio 1997, n. 6, recante disposizioni per il personale comandato presso il Ministero dell'ambiente, che inquadrava nei ruoli organici del Ministero 184 unità di personale già in posizione di comando.

Lasciano perplessi, ancora, le disposizioni di cui all'articolo 8 introdotte con un emendamento del Governo. Il comma 2 prevede poteri sostitutivi del Governo per l'attuazione della legge n. 36 del 1994 qualora le regioni alla data di entrata in vigore della legge n. 135 del 23 maggio 1997, che ha convertito il decreto-legge n. 67 – non abbiano individuato gli ambiti territoriali ottimali, facendo così coincidere in modo paradossale tali ambiti con i territori delle province, stravolgendo gli intenti della stessa «legge Galli» sulle risorse idriche. Inoltre tale disposizione, anche se dà la possibilità alle regioni di intervenire successivamente, è retroattiva, mentre proprio in questo periodo molte delle rispettive leggi regionali sono state emanate o sono in corso di approvazione; tra queste ultime le leggi delle regioni Lombardia, Friuli Venezia-Giulia, Valle d'Aosta, Veneto, Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria, Piemonte e Toscana. Anche se è vero che ormai è ampiamente scaduto il termine utile del 15 marzo concesso alle regioni per mettersi in regola, una tale disposizione complicherà invece di facilitare l'applicazione della «legge Galli». Inoltre il comma 5 permette la nomina dei commissari *ad acta* e l'adozione delle procedure straordinarie di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 67 del 1997 ai fini della adozione del piano straordinario di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 67, a partire dalla fase della progettazione preliminare e non più solo dalla fase della esecuzione delle opere, seguendo così la politica del Governo che istituzionalizza l'azione straordinaria e la deroga alle procedure ordinarie, con l'unico scopo

di avviare in fretta i lavori anche se vengono scavalcate in questo modo anche le leggi approvate dal Parlamento.

Noto inoltre che il comma 6 riduce la possibilità di utilizzazione della denuncia di inizio attività per le opere interne degli edifici dei centri storici, ricorrendo alle condizioni già previste dall'articolo 26 della legge n. 47 del 1985, ossia il divieto dell'aumento delle superfici utili e il rispetto delle originarie caratteristiche tipologiche e costruttive. Tale disposizione, anche se giustificata dall'esigenza di tutela dei centri storici e di controllo sull'attività edilizia, intervenendo su una materia che negli ultimi anni è stata più volte oggetto di modifiche, incrementa senz'altro la confusione degli operatori del settore.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Quel comma è stato abrogato.

COLLA. Ne prendo atto. Va segnalato comunque che il frenetico esame di tali disposizioni è la dimostrazione lampante delle pessime condizioni di lavoro alle quali spesso la maggioranza e il Governo costringono le Aule parlamentari, affrettando l'*iter* dei disegni di legge ed impedendo la possibilità di modifiche durante l'esame, soprattutto da parte della seconda Camera.

La disposizione relativa alle procedure di denuncia di inizio attività è diventata legge con l'approvazione del disegno di legge collegato alla finanziaria per il 1997, testo introdotto dal Governo al Senato, «blindatissimo» alla Camera dei deputati, ma che è stato modificato successivamente dal decreto-legge n. 67, anch'esso ampiamente esaminato dal Senato e approvato dalla Camera dei deputati senza alcuna possibilità di apportare modifiche. Ora è stato ulteriormente modificato con un disegno di legge presentato al Senato, solo a pochi mesi dall'entrata in vigore della legge n. 135 del 23 maggio 1997, di conversione del decreto-legge n. 67.

Concludo dicendo che il risultato della approvazione di questo provvedimento è che in un periodo di soli 9 mesi la materia è stata modificata per ben 3 volte, oltre alle ripetute modifiche subite durante i due anni di reiterazione del decreto-legge sul condono edilizio. Per questo siamo ben lontani dal regime di certezza legislativa che si aspetta il settore delle costruzioni per risollevarsi.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

In replica i colleghi mi consentiranno di non riprendere tutti i temi sollevati nella discussione generale, ma di limitarmi alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati. Alcuni interventi, in particolare quello del senatore Colla, sono andati oltre la portata dell'odierno esame, anche se esprimono considerazioni che io stesso ho svolto solo poche ore fa. Comunque l'emendamento proposto dal Governo è stato abrogato dalla Camera dei deputati su richiesta della minoranza, per cui mi pare che queste preoccupazioni siano superate da testo che ci apprestiamo a votare.

Al senatore Specchia vorrei fare brevissimamente presente che se la parte sul personale si presta a una discussione e anche ad osservazioni critiche ed è pur vero che non è facile dare un'interpretazione univoca delle soluzioni offerte a problemi pregressi, che si trascinano da lungo tempo, riguardanti lo stato di semiprecarietà in cui versa gran parte del personale, anche in ruoli importanti del Ministero, con posti coperti tramite l'istituto del comando senza un inquadramento organico e consolidato, l'attuale normativa è del tutto trasparente. E respingo l'osservazione che non sia così, perchè opera degli inquadramenti *ope legis*, ma sulla base di una presa d'atto realistica e, se vogliamo, più attenta alla realtà che ai principi della situazione. L'istituto della mobilità inoltre è stato non cancellato bensì recuperato, avendo dilazionato, e di molti mesi, il termine finale per il suo utilizzo che nel testo governativo era fissato alla data ormai trascorsa del 24 settembre. C'è stata poi una riduzione del numero dei concorsi: ciò non però per ridurre la trasparenza, bensì, per ovvie ragioni di bilancio, per ridurre il numero del nuovo personale che complessivamente la pubblica amministrazione tiene in carico.

Respingo altresì l'osservazione che l'individuazione dei parchi sia avvenuta a casaccio. È invece avvenuta in coerenza con il dettato se non con la lettera della legge n. 394 del 1991. Tutti i parchi istituiti sono contemplati da quella legge. Ciò è vero per il parco nazionale dell'Alta Murgia, cancellato dalla Camera, ma che rimane come area di reperimento, per quello dell'Appennino tosco-emiliano che da area di reperimento diventa parco sia pure attraverso una procedura di forte concertazione con tutto il sistema delle autonomie locali e regionali, e per quello dell'Asinara. L'unica eccezione è costituita dal parco delle Cinque Terre per il quale si è avuta la richiesta pressante della regione, della provincia e dei comuni. Se è vero però che il parco delle Cinque Terre non era previsto dalla legge n. 394, è difficile negare che già oggi esso riveste per le sue caratteristiche un interesse di livello nazionale sia sotto il profilo culturale che sotto quello turistico. Comprende infatti l'unico tratto di costa italiana dove non esista una strada lungomare e una serie di elementi, dai terrazzamenti ai centri e agli insediamenti esistenti, che sono ottimamente conservati e prospicienti, tra l'altro, una riserva marina nazionale. Perchè questo parco da regionale diventasse nazionale esistevano dunque ottime ragioni che certamente non consistono nella presenza di parlamentari liguri in Commissione, che non ci sono, ad eccezione forse del collega Lasagna, che però è ligure solo a metà, e del collega Avogadro che non è neppure della Riviera di Levante. Respingo pertanto con fermezza l'accusa di localismo; hanno agito invece ragioni politiche delle quali dobbiamo prendere atto anche all'indomani della conferenza sui parchi che va presa in attenta considerazione. L'impegno e la convinzione con cui maggioranza e Governo affrontano il tema dei parchi regionali e nazionali ha accelerato anche nel paese la convinzione, spesso anche giustamente traballante e contrastata, di costituire nuovi parchi.

Alla luce allora anche degli emendamenti apportati alla Camera dei deputati che hanno temperato alcune delle scelte da noi fatte in questa

direzione e che hanno introdotto e rafforzato l'istituto della concertazione con le regioni, credo si possa ribadire un parere favorevole sul provvedimento, parere favorevole che estendo anche agli ordini del giorno presentati.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Accolgo l'ordine del giorno presentato dal senatore Carcarino, precisando però che la riqualificazione di tutto il personale comporta un processo piuttosto complesso e che non sono pertanto in grado di garantire corsi per tutto il personale nel suo insieme. Nell'ordine del giorno è contenuto un riferimento normativo che intendo certamente rispettare, ma, purtroppo, le disponibilità, le risorse richiedono una graduazione di questo intervento. Ho preso contatti con il Fornez per programmare i corsi che sono in via di definizione e che abbiamo tutte le intenzioni di tenere; desidero sia chiaro però che si richiedono tempi piuttosto lunghi perchè, nel frattempo, quello stesso personale deve lavorare; non è che possiamo interrompere per tre mesi l'attività per dare modo a tutti di partecipare a quei corsi che, come prevede la legge n. 59 del 1997, devono essere tenuti all'interno dell'orario di lavoro. Accetto perciò l'ordine del giorno purchè sia chiaro che i corsi da esso previsti verranno graduati nel tempo.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno dei senatori Lasagna e Rizzi, che pure accetto, torno a ribadire che sentiamo l'esigenza di procedere ad una relazione tecnica contenente la valutazione sull'organizzazione del Ministero e la gestione del personale. Ritengo anzi che sia indispensabile poichè dobbiamo procedere ad un riordino del Ministero sulla base della nuova pianta organica che il disegno di legge in discussione indica. L'unico suo dubbio è se la normativa esistente ci consente di venir coadiuvati in questa valutazione da una società esterna esperta nel settore della gestione del personale. Se non vi fossero impedimenti, riterrei utile avere l'apporto di un soggetto terzo altamente specializzato per predisporre sul piano tecnico tale valutazione concernente l'organizzazione e la gestione del personale, il tutto ovviamente senza minimamente ledere i diritti e le prerogative delle rappresentanze sindacali.

Se non ci sono impedimenti normativi allora mi esprimo favorevolmente sull'ordine del giorno. Ritengo però che dovrà essere sentita la Funzione pubblica, cui fa capo il personale, per stabilire le modalità di verifica dell'organizzazione e della gestione. Se non ci sono impedimenti normativi, da parte del Ministero dell'ambiente, ripeto, non c'è alcuna contrarietà.

Vorrei ora soffermarmi sulla questione sollevata dall'appesantimento della struttura burocratica. In proposito non posso non continuare a far presente che con l'organico attuale l'accumulo di ritardi è inevitabile e che quindi un adeguamento anche minimo del personale è indispensabile. Non dimentichiamoci, del resto, che stiamo parlando di un Ministero molto poco numeroso (il meno numeroso tra i Ministeri con il portafoglio) e che a completamento della pianta organica arriverebbe a 900 unità di personale. Nessun ingigantimento della struttura, dunque.

Per quanto riguarda il supporto alla progettazione, devo dire poi che riceviamo richieste pressanti da regioni ed enti locali, soprattutto del

Mezzogiorno. In mancanza di esso i progetti spesso mancano dei requisiti tecnici per superare il vaglio del Cipe e accedere ai finanziamenti europei. Noi pensiamo di poter supportare e migliorare questa progettazione. Poichè invece non è affidata alla nostra discrezionalità la finalizzazione dei progetti, va escluso qualsiasi intento centralista. C'è solo il tentativo di aiutare, di far spendere bene e soprattutto di attivare risorse europee.

Per quanto riguarda la formazione, mi rendo conto che a prima vista la norma può sembrare anomala, ma non lo è. Faccio un esempio, senatore Specchia. È stato pubblicato nei giorni scorsi un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con il concerto del Ministero dell'ambiente e del Ministero dell'agricoltura per l'impiego del Corpo forestale dello Stato nella sorveglianza dei parchi; la legge n. 394 prevede che questi forestali impiegati debbano fare dei corsi di formazione, perchè sono esperti di flora ma non di fauna, in genere. Prevede anche che responsabile della formazione sia il Ministero dell'ambiente, però noi non abbiamo le risorse per attivare i corsi. In questo caso si tratta di un contingente di 1.067 unità. Capite che curarne la formazione ai sensi della legge è urgente ed anche indispensabile. È un'esigenza che noi pensiamo di coprire con questa norma, sul piano organizzativo e sul piano finanziario; con il pieno consenso del Corpo forestale, s'intende.

Per quanto riguarda l'informazione ambientale, stiamo elaborando due campagne. La prima, sul recupero degli imballaggi, in collaborazione con il Conai, cioè il Consorzio delle imprese utilizzatrici e produttrici di imballaggi, per informare commercianti ed artigiani sulle modalità di recupero degli imballaggi. L'altra campagna è rivolta ai cittadini e ai comuni e riguarda la raccolta differenziata, in particolare i vantaggi che si ottengono da tale raccolta, e serve a dar corpo alla riforma e ad impegnare i cittadini e le comunità locali nella raccolta differenziata. Allo stato, senza queste risorse, non siamo in grado di finanziare tali campagne di informazione, che sono molto importanti.

Per quanto riguarda la legge Galli, il collega forse ha trascurato l'affermazione finale – opportunamente aggiunta e integrata anche qui al Senato – secondo cui le regioni con propria legge possono definire in maniera differenziata gli ambiti ottimali ai sensi della legge Galli. La necessità di questa norma risiede nell'esigenza di risolvere il problema di quelle regioni che non hanno ancora stabilito gli ambiti ottimali e che perciò paralizzano l'attuazione della legge Galli. Si afferma allora che se le regioni intervengono (o sono intervenute) con propria legge, si adottano quegli ambiti ottimali, altrimenti si assumono come ambiti ottimali le province. In caso contrario, la legge non troverebbe un ambito sovracomunale in cui applicarsi (consorzio, associazione di comuni eccetera).

Per quanto riguarda la laguna di Venezia, la norma tende a rendere operativo il controllo sugli interventi di prevenzione e di disinquinamento; la necessità di tale norma si è resa particolarmente evidente nell'ultimo periodo, in cui abbiamo avuto indagini della magistratura e perizie di parte che parlavano di diossina e di inquinanti pericolosi nelle acque della laguna. La laguna, secondo la normativa vigente, è sottratta al con-

trollo della regione, cioè le competenze della regione arrivano al bacino scolante ma non riguardano la laguna. È prevista una competenza di controllo dell'inquinamento da parte dello Stato, cioè da parte del Ministero dell'ambiente, ma la norma non è stata finanziata e quindi non siamo in grado di attuare quel coordinamento dei controlli e del disinquinamento della laguna come ci è stato chiesto ripetutamente anche dai comuni, ovviamente in collaborazione con loro che in questo coordinamento sono rappresentati. È un compito che altrimenti resterebbe scoperto.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Domando ai senatori che hanno presentato ordini del giorno se insistono per la votazione, dal momento che essi sono stati accettati dal Governo.

CARCARINO. Non insisto per la votazione.

LASAGNA. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Passiamo all'esame e alla votazione delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

(Sviluppo della progettazione di interventi ambientali e promozione di figure professionali)

1. Al fine di migliorare, incrementare e adeguare agli *standard* europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche ambientali la progettazione in campo ambientale, il Ministero dell'ambiente, nell'ambito delle proprie competenze, promuove iniziative di supporto alle azioni in tale settore delle amministrazioni pubbliche, in modo da aumentare l'efficienza dei relativi interventi, anche sotto il profilo della capacità di utilizzazione delle risorse derivanti da cofinanziamenti dell'Unione europea. Tale attività è promossa e organizzata di intesa con le regioni interessate e sentiti, ove necessario, gli altri Ministeri competenti.

2. Al fine di garantire migliori pratiche ambientali con adeguati livelli professionali nella realizzazione e nella gestione di interventi ambientali prioritari, nel caso in cui siano necessarie specifiche competenze non reperibili nelle figure professionali disponibili, il Ministero dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove e realizza, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche ed i soggetti privati interessati, corsi di formazione finalizzati al conseguimento delle necessarie professionalità. I progetti formativi saranno finanziati anche mediante utilizzo delle risorse già previste per tali attività dall'Unione europea e di quelle regionali.

3. Il Ministero dell'ambiente promuove, in collaborazione con le amministrazioni interessate e in particolare con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, obiettivi e attività di educazione, di formazione anche di livello universitario e di ricerca scientifica, finalizzate alla preparazione e al riconoscimento di profili professionali per sviluppare e qualificare l'occupazione in campo ambientale.

4. Per le azioni di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), della Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e può stipulare apposite convenzioni con università, enti di ricerca, istituti speciali, enti pubblici e soggetti privati professionalmente riconosciuti e con le regioni interessate.

5. Per la realizzazione delle azioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è autorizzata la spesa di lire 13.800 milioni a decorrere dall'anno 1997.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «di intesa con» con le seguenti: «in concordia con».

1.1 COLLA, AVOGADRO

Al comma 1, sostituire le parole: «di intesa con» con le seguenti: «in coesione con».

1.2 COLLA, AVOGADRO

Al comma 1, sostituire le parole: «di intesa con» con le seguenti: «in unione con».

1.3 COLLA, AVOGADRO

Al comma 1, sostituire le parole: «di intesa con» con le seguenti: «in affiatamento con».

1.4 COLLA, AVOGADRO

Al comma 1, sostituire le parole: «di intesa con» con le seguenti: «in armonia con».

1.5 COLLA, AVOGADRO

Al comma 1, sostituire le parole: «di intesa con» con le seguenti: «in accordo con».

1.6 COLLA, AVOGADRO

Al comma 5, sostituire le parole: «2, 3 e 4» con le seguenti: «2 e 4».

1.7 COLLA, AVOGADRO

Al comma 5, sostituire le parole: «2, 3 e 4» con le seguenti: «3 e 4».

1.8 COLLA, AVOGADRO

Al comma 5, sostituire le parole: «2, 3 e 4» con le seguenti: «2 e 3».

1.9 COLLA, AVOGADRO

COLLA. Signor Presidente, l'emendamento 1.1 e quelli successivi indicano la sostituzione delle parole «di intesa con» con dei sinonimi che a noi sembrano più opportuni.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Sono contrario a tutti gli emendamenti perchè non modificano in sostanza il testo.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. il parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dai senatori Colla e Avogadro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dai senatori Colla e Avogadro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dai senatori Colla e Avogadro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dai senatori Colla e Avogadro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dai senatori Colla e Avogadro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dai senatori Colla e Avogadro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dai senatori Colla e Avogadro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.8, presentato dai senatori Colla e Avogadro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.9, presentato dai senatori Colla e Avogadro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Gli articoli 2 e 3 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 4, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 4.

(Interventi per la conservazione della natura)

1. Sono istituiti a decorrere dall'anno 1998 con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate e previa consultazione dei comuni e delle province interessati, i seguenti parchi nazionali:

- a) Cinque Terre;
- b) Sila;
- c) Asinara.

2. Nelle aree dell'Appennino di significativo o rilevante interesse naturalistico e ambientale, comprese nei territori delle province di Reggio Emilia, Parma e Massa Carrara, previa verifica del consenso dei comuni e delle province interessati, previa perimetrazione e individuazione della denominazione stabilite, su proposta del Ministro dell'ambiente, di intesa con le regioni interessate, è istituito un parco nazionale; con la

medesima procedura si provvede ad eventuali allargamenti del territorio del parco ad aree contermini.

3. All'articolo 34, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera *l*) è aggiunta la seguente:

«*l-bis*) costa teatina».

4. All'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera *ee*) è aggiunta la seguente:

«*ee-bis*) Parco marino "Torre del Cerrano"».

5. Il Ministro dell'ambiente entro il 30 giugno 1998 provvede, sentiti la regione e gli enti locali competenti, all'istruttoria tecnica necessaria per avviare l'istituzione dei parchi di cui ai commi 3 e 4.

6. All'Ente parco nazionale della Sila sarà affidata la gestione dei territori attualmente ricadenti nel parco nazionale della Calabria, con esclusione di quelli facenti parte del parco nazionale dell'Aspromonte, nonchè la gestione di altre aree di interesse naturalistico definite dal decreto istitutivo del parco stesso.

7. All'Ente parco dell'Asinara sarà affidata la gestione del territorio dell'omonima isola. Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 34 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le parole: «, Gennargentu e dell'isola dell'Asinara» sono sostituite dalle seguenti: «e del Gennargentu».

8. Per i parchi nazionali di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente procede, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro centottanta giorni a decorrere dal 1° gennaio 1998.

9. Per l'istituzione dei parchi di cui ai commi 1 e 2, è autorizzato un tetto massimo di spesa rispettivamente di lire 2.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 6.000 milioni a partire dall'anno 1999.

10. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1, 2, 6, 7, 8 e 9 si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli anni 1998 e 1999 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo utilizzando quanto a lire 2.000 milioni per l'anno 1998 l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e quanto a lire 6.000 milioni per l'anno 1999 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

11. Per la realizzazione di interventi nel campo della conservazione della natura previsti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, finalizzati all'istituzione e al funzionamento di parchi nazionali e di aree marine, alla predisposizione dell'inventario nazionale delle risorse naturali, della carta ecopedologica e delle linee fondamentali di assetto del territorio, ed all'organizzazione della prima conferenza nazionale sulle aree protette, nonchè per l'attivazione di centri di accoglienza di animali pericolosi di cui alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, è autorizzata la spesa di lire 20.200 milioni per l'anno 1997, di lire 8.600 milioni per l'anno 1998 e di lire 7.100 milioni a decorrere dall'anno 1999.

12. Per consentire lo sviluppo e il supporto all'attività dei parchi, la segreteria tecnica per le aree protette di cui all'articolo 3, comma 9, del-

la legge 6 dicembre 1991, n. 394, è aumentata di venti unità di esperti, di cui dieci con competenze giuridico-amministrative e dieci con competenze tecnico-scientifiche, ed è autorizzata la spesa occorrente, valutata in lire 1.200 milioni per l'anno 1997 e lire 1.800 milioni a decorrere dall'anno 1998.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

4.64 SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Sopprimere il comma 2.

4.1 COLLA, AVOGADRO

Al comma 2, dopo la parola: «Parma» inserire la seguente: «, Piacenza».

4.62 COLLA, AVOGADRO

Sopprimere il comma 4.

4.2 COLLA, AVOGADRO

All'articolo 4, comma 5, sostituire le parole: «ai commi 3 e 4», con le seguenti: «ai commi 1, 2, 3 e 4».

4.3 COLLA, AVOGADRO

Al comma 5, sostituire le parole: «ai commi 3 e 4,» con le seguenti: «ai commi 1 e 2».

4.4 COLLA, AVOGADRO

Al comma 5, sostituire le parole: «ai commi 3 e 4,» con le seguenti: «ai commi 2 e 3».

4.5 COLLA, AVOGADRO

Al comma 5, sostituire le parole: «ai commi 3 e 4,» con le seguenti: «ai commi 1 e 3».

4.6 COLLA, AVOGADRO

Al comma 5, sostituire le parole: «ai commi 3 e 4,» con le seguenti: «ai commi 2 e 4».

4.7 COLLA, AVOGADRO

Al comma 5, sostituire le parole: «ai commi 3 e 4,» con le seguenti: «ai commi 1 e 4».

4.8 COLLA, AVOGADRO

Al comma 5, sostituire le parole: «ai commi 3 e 4,» con le seguenti: «ai commi 1 e 3».

4.9 COLLA, AVOGADRO

Al comma 5, sostituire le parole: «ai commi 3 e 4,» con le seguenti: «ai commi 1 e 2».

4.10 COLLA, AVOGADRO

Al comma 5, sostituire le parole: «ai commi 3 e 4,» con le seguenti: «al comma 4».

4.11 COLLA, AVOGADRO

Al comma 5, sostituire le parole: «ai commi 3 e 4,» con le seguenti: «al comma 3».

4.12 COLLA, AVOGADRO

Al comma 5, sostituire le parole: «ai commi 3 e 4,» con le seguenti: «al comma 2».

4.13 COLLA, AVOGADRO

Al comma 5, sostituire le parole: «ai commi 3 e 4,» con le seguenti: «al comma 1».

4.14 COLLA, AVOGADRO

Al comma 9, sostituire le parole: «ai commi 1 e 2,» con le seguenti: «ai commi 1, 2, 3 e 4».

4.15 COLLA, AVOGADRO

Al comma 9, sostituire le parole: «ai commi 1 e 2,» con le seguenti: «ai commi 2 e 4».

4.16 COLLA, AVOGADRO

Al comma 9, sostituire le parole: «ai commi 1 e 2,» con le seguenti: «ai commi 2 e 3».

4.17 COLLA, AVOGADRO

Al comma 9, sostituire le parole: «ai commi 1 e 2,» con le seguenti: «ai commi 1 e 4».

4.18 COLLA, AVOGADRO

Al comma 9, sostituire le parole: «ai commi 1 e 2,» con le seguenti: «ai commi 1 e 3».

4.19 COLLA, AVOGADRO

Al comma 9, sostituire le parole: «ai commi 1 e 2,» con le seguenti: «al comma 4».

4.20 COLLA, AVOGADRO

Al comma 9, sostituire le parole: «ai commi 1 e 2,» con le seguenti: «al comma 3».

4.21 COLLA, AVOGADRO

Al comma 9, sostituire le parole: «ai commi 1 e 2,» con le seguenti: «al comma 2».

4.22 COLLA, AVOGADRO

Al comma 9, sostituire le parole: «ai commi 1 e 2,» con le seguenti: «al comma 1».

4.23 COLLA, AVOGADRO

Al comma 10, sostituire le parole: «2, 6, 7, 8 e 9» con le seguenti: «2 e 7».

4.24 COLLA, AVOGADRO

*Al comma 10, sostituire le parole: «2, 6, 7, 8 e 9» con le seguenti:
«6 e 8».*

4.25 COLLA, AVOGADRO

*Al comma 10, sostituire le parole: «2, 6, 7, 8 e 9» con le seguenti:
«2 e 8».*

4.26 COLLA, AVOGADRO

*Al comma 10, sostituire le parole: «2, 6, 7, 8 e 9» con le seguenti:
«7 e 9».*

4.27 COLLA, AVOGADRO

*Al comma 10, sostituire le parole: «2, 6, 7, 8 e 9» con le seguenti:
«6 e 9».*

4.28 COLLA, AVOGADRO

*Al comma 10, sostituire le parole: «2, 6, 7, 8 e 9» con le seguenti:
«2 e 9».*

4.29 COLLA, AVOGADRO

*Al comma 10, sostituire le parole: «2, 6, 7, 8 e 9» con le seguenti:
«8 e 9».*

4.30 COLLA, AVOGADRO

*Al comma 10, sostituire le parole: «2, 6, 7, 8 e 9» con le seguenti:
«7 e 8».*

4.31 COLLA, AVOGADRO

*Al comma 10, sostituire le parole: «2, 6, 7, 8 e 9» con le seguenti:
«6 e 7».*

4.32 COLLA, AVOGADRO

*Al comma 10, sostituire le parole: «2, 6, 7, 8 e 9» con le seguenti:
«2 e 6».*

4.33 COLLA, AVOGADRO

*Al comma 10, sostituire le parole: «2, 6, 7, 8 e 9» con le seguenti:
«2, 6 e 7».*

4.34 COLLA, AVOGADRO

*Al comma 10, sostituire le parole: «2, 6, 7, 8 e 9» con le seguenti:
«2, 6 e 9».*

4.35 COLLA, AVOGADRO

*Al comma 10, sostituire le parole: «2, 6, 7, 8 e 9» con le seguenti:
«2, 8 e 9».*

4.36 COLLA, AVOGADRO

*Al comma 10, sostituire le parole: «2, 6, 7, 8 e 9» con le seguenti:
«7, 8 e 9».*

4.37 COLLA, AVOGADRO

*Al comma 10, sostituire le parole: «2, 6, 7, 8 e 9» con le seguenti:
«6, 7, 8 e 9».*

4.38 COLLA, AVOGADRO

*Al comma 10, sostituire le parole: «2, 6, 7, 8 e 9» con le seguenti:
«2, 7, 8, 9».*

4.39 COLLA, AVOGADRO

*Al comma 10, sostituire le parole: «2, 6, 7, 8 e 9» con le seguenti:
«2, 6, 8, 9».*

4.40 COLLA, AVOGADRO

*Al comma 10, sostituire le parole: «2, 6, 7, 8 e 9» con le seguenti:
«2, 6, 7, 9».*

4.41 COLLA, AVOGADRO

*Al comma 10, sostituire le parole: «2, 6, 7, 8 e 9» con le seguenti:
«2, 6, 7, 8».*

4.42 COLLA, AVOGADRO

Al comma 12, sostituire le parole: «lo sviluppo e il supporto all'attività dei parchi» con le seguenti: «l'accrescimento e il sostegno all'attività dei parchi».

4.43 COLLA, AVOGADRO

Al comma 12, sostituire le parole: «lo sviluppo e il supporto all'attività dei parchi» con le seguenti: «l'incremento e il sostegno all'attività dei parchi».

4.44 COLLA, AVOGADRO

Al comma 12, sostituire le parole: «lo sviluppo e il supporto all'attività dei parchi» con le seguenti: «l'aumento e il sostegno all'attività dei parchi».

4.45 COLLA, AVOGADRO

Al comma 12, sostituire le parole: «lo sviluppo e il supporto all'attività dei parchi» con le seguenti: «la crescita e il sostegno all'attività dei parchi».

4.46 COLLA, AVOGADRO

Al comma 12, sostituire le parole: «lo sviluppo e il supporto all'attività dei parchi» con le seguenti: «la crescita e il supporto all'operosità dei parchi».

4.47 COLLA, AVOGADRO

Al comma 12, sostituire le parole: «lo sviluppo e il supporto all'attività dei parchi» con le seguenti: «l'aumento e il supporto all'operosità dei parchi».

4.48 COLLA, AVOGADRO

Al comma 12, sostituire le parole: «lo sviluppo e il supporto all'attività dei parchi» con le seguenti: «l'incremento e il supporto all'operosità dei parchi».

4.49 COLLA, AVOGADRO

Al comma 12, sostituire le parole: «lo sviluppo e il supporto all'attività dei parchi» con le seguenti: «l'accrescimento e il supporto all'operosità dei parchi».

4.50 COLLA, AVOGADRO

Al comma 12, sostituire le parole: «lo sviluppo e il supporto all'attività dei parchi» con le seguenti: «l'accrescimento e il sostegno all'operosità dei parchi».

4.51

COLLA, AVOGADRO

Al comma 12, sostituire le parole: «lo sviluppo e il supporto all'attività dei parchi» con le seguenti: «l'incremento e il sostegno all'operosità dei parchi».

4.52

COLLA, AVOGADRO

Al comma 12, sostituire le parole: «lo sviluppo e il supporto all'attività dei parchi» con le seguenti: «l'aumento e il sostegno all'operosità dei parchi».

4.53

COLLA, AVOGADRO

Al comma 12, sostituire le parole: «lo sviluppo e il supporto all'attività dei parchi» con le seguenti: «la crescita e il sostegno all'operosità dei parchi».

4.54

COLLA, AVOGADRO

Al comma 12, sostituire le parole: «lo sviluppo e il supporto all'attività dei parchi» con le seguenti: «lo sviluppo e il sostegno all'operosità dei parchi».

4.55

COLLA, AVOGADRO

Al comma 12, sostituire le parole: «lo sviluppo e il supporto all'attività dei parchi» con le seguenti: «lo sviluppo e il supporto all'operosità dei parchi».

4.56

COLLA, AVOGADRO

Al comma 12, sostituire le parole: «lo sviluppo e il supporto all'attività dei parchi» con le seguenti: «lo sviluppo e il sostegno all'attività dei parchi».

4.57

COLLA, AVOGADRO

Al comma 12, sostituire le parole: «lo sviluppo e il supporto all'attività dei parchi» con le seguenti: «l'accrescimento e il supporto all'attività dei parchi».

4.58

COLLA, AVOGADRO

Al comma 12, sostituire le parole: «lo sviluppo e il supporto all'attività dei parchi» con le seguenti: «l'incremento e il supporto all'attività dei parchi».

4.59

COLLA, AVOGADRO

Al comma 12, sostituire le parole: «lo sviluppo e il supporto all'attività dei parchi» con le seguenti: «l'aumento e il supporto all'attività dei parchi».

4.60

COLLA, AVOGADRO

Al comma 12, sostituire le parole: «lo sviluppo e il supporto all'attività dei parchi» con le seguenti: «la crescita e il supporto all'attività dei parchi».

4.61

COLLA, AVOGADRO

Al comma 12, dopo la parola: «aumentata» inserire le seguenti: «mediante procedure concorsuali».

4.63

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

COLLA. Signor Presidente, con gli emendamenti 4.1 e 4.2 proponiamo di sopprimere rispettivamente i commi 2 e 4 dell'articolo 4. Gli altri emendamenti all'articolo 4 si intendono illustrati.

SPECCHIA. L'emendamento 4.63 si riferisce al comma 12. Credo che al riguardo più di qualcuno si sia chiesto come si procederà alla scelta di questi venti esperti, perchè la risposta più ovvia – non essendoci alcuna precisazione – è che si sceglieranno venti amici, sia pure esperti. Allora, proprio rifacendoci al criterio della trasparenza, abbiamo ritenuto di suggerire che venga comunque effettuata una procedura concorsuale.

Con l'emendamento 4.64, per i motivi che ho illustrato nella discussione generale, di contrarietà all'inserimento di parchi o a modifiche al regime dei parchi, proponiamo di sopprimere i commi da 1 a 10, mantenendo soltanto la parte che riguarda gli attuali parchi.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti presentati dai senatori Colla e Avogadro, ad esclusione del 4.62, per il quale chiedo la trasformazione in ordine del giorno; l'argomento ha un fondamento, anche se il testo prevede già una procedura per l'allargamento dell'area del parco ad aree contermini. Piacenza è in un certo senso contermini di Parma, e quindi la proposta è coerente con la *ratio* della legge. Tuttavia, non potendo accogliere l'emendamento, perchè ciò comporterebbe un ulteriore esame della Camera dei deputati, ne chiedo la trasformazione in ordine del giorno.

Circa gli emendamenti di cui è primo firmatario il senatore Specchia, sono contrario al 4.64 che in pratica propone la soppressione dell'articolo 4, mentre il 4.63 pone un problema reale, rispetto al quale mi rimetto al Governo, facendo però presente che per quanto è a mia conoscenza la segreteria tecnica non è costituita da dipendenti del Ministero.

SPECCHIA. Lo so, ma vorremmo sapere se il criterio per farne parte è quello dell'appartenenza a qualche partito politico.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. In questi casi non è ammissibile la procedura concorsuale proposta dall'emendamento, anche se credo auspicabile l'enunciazione di un criterio riconoscibile e trasparente per la stipula dei contratti di consulenza. Per tale motivo, anche per l'emendamento 4.63 proporrei la trasformazione in un ordine del giorno, che richieda al Governo l'enunciazione di criteri per la scelta dei componenti della segreteria tecnica.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Esprimo un parere conforme a quello del relatore per quanto riguarda la proposta di trasformazione in ordine del giorno degli emendamenti 4.62 e 4.63. Il parere è contrario su tutti gli altri emendamenti.

La proposta di allargamento del parco dell'Appennino a zone della provincia di Piacenza può essere realizzata attraverso la procedura delle aree contermini prevista dal comma 2 dell'articolo 4; ovviamente, resta la necessità di verificare sia la valenza naturalistica e ambientale di tali aree, sia il consenso dei comuni e delle province interessate. La ragione di questa norma speciale - e con questo rispondo anche al senatore Specchia - risiede nei contrasti che si sono manifestati in sede locale, ma anche nella peculiarità di questa area, che è molto vasta, perchè l'Appennino tosco-emiliano è un'area vastissima sulla quale insistono tre parchi regionali. In questo caso, quindi, per la vastità dell'area potenzialmente coinvolta e per l'esistenza di diversi parchi regionali, ritengo inevitabile e corretta questa particolare procedura che prevede una verifica sulla perimetrazione, perchè la norma della legge n. 394 del 1991 era troppo generica da questo punto di vista e non consentiva una reale individuazione dell'area del parco. Se da questa verifica risulterà possibile inserire anche una parte del territorio di Piacenza, in coerenza con i criteri tecnici con cui si configura un parco nazionale, il perimetro del parco potrà essere allargato.

Per quanto riguarda la segreteria tecnica, faccio presente che questa esiste già ed è stata istituita dalla legge n. 394, che prevede anche le procedure per la sua formazione. Pertanto potrei rispondere al senatore Specchia che procederò alla nomina degli esperti esattamente come il mio predecessore Matteoli: non farò nulla di meno e nulla di più, perchè immagino che lui abbia già applicato la legge n. 394 del '91. Non saprei dire quali siano le possibili procedure; in questo caso non si deve stabilire una nuova procedura, ma soltanto applicare le procedure di legge che sono state già utilizzate. Visto che si istituiscono nuovi parchi, è ne-

cessario integrare la segreteria tecnica secondo le procedure previste dalla legge n. 394, che certamente non sono i concorsi perchè la nomina di tecnici ed esperti non avviene tramite concorso. Ci sono però dei criteri in base ai quali gli organi di controllo verificano i *curricula* e la rispondenza alla norma di legge; pertanto vi sarà il controllo della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei Conti e quindi la possibilità di appellarsi nel caso fossero state escluse professionalità migliori. Ripeto però che sono atti normali.

COLLA. Intervengo molto brevemente per dire che sono parzialmente soddisfatto dalla replica del Ministro, anche se mi rendo conto che essendo il territorio di Piacenza contermina alle aree del parco, un domani potrebbe rientrare nel parco stesso.

La Commissione sa che a suo tempo per la comunità montana di Piacenza Est (che è la parte della provincia confinante con quella di Parma) aveva approvato un ordine del giorno con il quale dichiarava favorevole all'inserimento nel parco dell'Appennino tosco-emiliano del territorio dei comuni prossimi a Salsomaggiore e cioè Morfasso e Castell'Arquato, dove ci sono le terme molto importanti di Bacedasco.

Mi auguro che alle parole del Ministro faccia seguito la disponibilità effettiva e non solo teorica a visitare la zona, perchè altrimenti è difficile rendersi conto della situazione di quella parte della provincia più vicina a Parma che è idonea ad essere allegata al parco. Piacenza, infatti, e non solo per quanto riguarda i parchi, finisce sempre con l'essere penalizzata, con l'essere relegata, ormai da anni, nel ruolo di Cenerentola dell'Emilia. In ogni caso colgo l'invito per la trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno il cui testo è il seguente:

«La 13^a Commissione del Senato,

in sede di discussione sul disegno di legge n. 2242-B,

impegna il Governo:

a consultare i comuni rientranti nella comunità montana Est della provincia di Piacenza ai fini della costituzione del parco di cui all'articolo 4, comma 2».

0/2242-B/3/13

COLLA

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 4.64, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dai senatori Colla e Avogadro.

Non è approvato.

L'emendamento 4.62, sempre dei senatori Colla e Avogadro, è stato invece ritirato e trasformato in ordine del giorno.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dai senatori Colla e Avogadro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dai senatori Colla e Avogadro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dai senatori Colla e Avogadro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.5, presentato dai senatori Colla e Avogadro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.6, presentato dai senatori Colla e Avogadro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.7, presentato dai senatori Colla e Avogadro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.8, presentato dai senatori Colla e Avogadro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.9, presentato dai senatori Colla e Avogadro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.10, presentato dai senatori Colla e Avogadro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.11, presentato dai senatori Colla e Avogadro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.12, presentato dai senatori Colla e Avogadro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.13, presentato dai senatori Colla e Avogadro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 14, presentato dai senatori Colla e Avogadro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.15, presentato dai senatori Colla e Avogadro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.16, presentato dai senatori Colla e Avogadro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.17, presentato dai senatori Colla e Avogadro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.18, presentato dai senatori Colla e Avogadro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.19, presentato dai senatori Colla e Avogadro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.20, presentato dai senatori Colla e Avogadro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.21, presentato dai senatori Colla e Avogadro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.22, presentato dai senatori Colla e Avogadro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.23, presentato dai senatori Colla e Avogadro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.24, presentato dai senatori Colla e Avogadro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.25, presentato dai senatori Colla e Avogadro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.26, presentato dai senatori Colla e Avogadro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.27, presentato dai senatori Colla e Avogadro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.28, presentato dai senatori Colla e Avogadro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.29, presentato dai senatori Colla e Avogadro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.30, presentato dai senatori Colla e Avogadro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.31, presentato dai senatori Colla e Avogadro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.32, presentato dai senatori Colla e Avogadro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.33, presentato dai senatori Colla e Avogadro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.34, presentato dai senatori Colla e Avogadro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.35, presentato dai senatori Colla e Avogadro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.36, presentato dai senatori Colla e Avogadro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.37, presentato dai senatori Colla e Avogadro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.38, presentato dai senatori Colla e Avogadro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.39, presentato dai senatori Colla e Avogadro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.40, presentato dai senatori Colla e Avogadro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.41, presentato dai senatori Colla e Avogadro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.42, presentato dai senatori Colla e Avogadro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.43, presentato dai senatori Colla e Avogadro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.44, presentato dai senatori Colla e Avogadro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.45, presentato dai senatori Colla e Avogadro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.46, presentato dai senatori Colla e Avogadro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.47, presentato dai senatori Colla e Avogadro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.48, presentato dai senatori Colla e Avogadro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.49, presentato dai senatori Colla e Avogadro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.50, presentato dai senatori Colla e Avogadro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.51, presentato dai senatori Colla e Avogadro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.52, presentato dai senatori Colla e Avogadro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.53, presentato dai senatori Colla e Avogadro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.54, presentato dai senatori Colla e Avogadro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.55, presentato dai senatori Colla e Avogadro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.56, presentato dai senatori Colla e Avogadro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.57, presentato dai senatori Colla e Avogadro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.58, presentato dai senatori Colla e Avogadro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.59, presentato dai senatori Colla e Avogadro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.60, presentato dai senatori Colla e Avogadro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.61, presentato dai senatori Colla e Avogadro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.63, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'articolo 5 non è stato modificato.

Ugualmente non sono stati modificati l'articolo 6 e l'allegata tabella. Pertanto, in quanto non riferiti alle modifiche intervenute alla Camera dei deputati, non sono dichiarati ammissibili i seguenti emendamenti, la cui numerazione è avvenuta senza che ciò costituisca precedente, per mera comodità di identificazione:

Al comma 2, dopo le parole: «profili professionali» aggiungere le seguenti: «attribuendo in ogni caso almeno i tre quinti dei nuovi posti disponibili a profili di carattere tecnico».

6.1

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

«3. Alla copertura dei posti determinati ai sensi del comma 2, si provvede mediante le procedure di mobilità da espletarsi entro quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge. Percorso tale termine, il Ministro dell'ambiente, anche in deroga all'articolo 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può procedere direttamente alla copertura dei posti disponibili mediante procedure concorsuali, estendendo alle qualifiche relative alle professionalità amministrative quanto disposto dal comma 1, ultimo periodo, dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29».

6.2

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

L'articolo 7 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 8.

(Modifiche ai decreti-legge n. 67 del 1997 e n. 398 del 1993)

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il Comitato permanente per le politiche agro-alimentari,» sono sostituite

dalle seguenti: «per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,»;

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Prima dell'autorizzazione alla contrazione del mutuo il Ministero per le politiche agricole accerta che le opere siano state approvate ai sensi delle leggi vigenti, ivi compresa la procedura di valutazione di impatto ambientale se prevista; accerta altresì che le regioni interessate abbiano preventivamente attestato la loro utilità, compatibilità ambientale, efficacia e fattibilità tecnico-economica.»;

c) nel penultimo e nell'ultimo periodo, le parole: «delle risorse agricole, alimentari e forestali» sono sostituite dalle seguenti: «per le politiche agricole».

2. All'articolo 6 del citato decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997 il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Le risorse derivanti dall'esercizio del potere di revoca previsto dal comma 104 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le risorse assegnate dal CIPE per il finanziamento di progetti di protezione e risanamento ambientale nel settore delle acque a valere sui fondi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, le ulteriori risorse attribuite al Ministero dell'ambiente in sede di riprogrammazione delle risorse disponibili nell'ambito del quadro comunitario di sostegno, nonché i proventi derivanti dall'applicazione dell'articolo 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono destinati alla realizzazione delle opere e degli interventi previsti da un piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane, tenendo conto della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, adottato con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

1-bis. Nelle regioni in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia stata definita l'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato, gli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, coincidono con il territorio della provincia. Sentite le autorità di bacino, le regioni possono, con propria legge, definire una diversa delimitazione territoriale degli ambiti».

3. Il decreto di cui al capoverso 1 del comma 2 è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. All'articolo 6 del citato decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997 il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le risorse nazionali di cui al comma 1, eccettuate quelle riscosse a titolo di canone o tariffa, sono assegnate, anche in deroga alle fina-

lità previste per dette risorse dalle rispettive disposizioni normative, su appositi capitoli di spesa del bilancio del Ministero dell'ambiente, anche di nuova istituzione. Per le risorse già trasferite alle regioni, il Ministro dell'ambiente ne autorizza la spesa in relazione alle opere ed agli interventi previsti dal piano di cui al comma 1. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministero dell'ambiente, provvede a richiedere all'Unione europea le modifiche dei programmi operativi eventualmente occorrenti».

5. All'articolo 6 del citato decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Alle opere ed agli interventi di cui al comma 1, già appaltati o affidati in concessione o già oggetto di progettazione almeno preliminare se compresi in piani regionali di risanamento delle acque, e che risultino sospesi per qualsiasi motivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'articolo 13 del presente decreto, intendendosi sostituito all'elenco di cui al comma 1 dello stesso articolo il piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue. Entro il termine di sessanta giorni dal collaudo per ciascuna opera, la provincia, o l'ente responsabile dell'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato qualora costituito ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, individua il gestore definitivo. Decorso inutilmente tale termine, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, può individuare un gestore provvisorio al quale affidare, per un termine non superiore a diciotto mesi, il compito di provvedere all'entrata in esercizio dell'impianto. A tal fine il gestore definitivo ovvero quello provvisoriamente indicato può utilizzare, a titolo di anticipazioni, l'eventuale quota residua delle risorse destinate dal piano al predetto intervento, nonchè le risorse derivanti da canoni o tariffe in materia di fognatura e depurazione, ove previsti».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 5, sostituire le parole: «il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici» *con le seguenti:* «il Presidente della Giunta regionale».

8.1

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Al comma 2, punto 1, sostituire le parole: «sentita la Conferenza permanente» *con le seguenti:* «d'intesa con la Conferenza permanente».

8.2

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Non essendo riferiti però alle modifiche apportate dalla Camera, li dichiaro inammissibili.

Metto ai voti l'articolo 8 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Art. 9.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli da 1 a 6, ad eccezione dell'articolo 4, comma 9, pari a lire 62.144 milioni per l'anno 1997, a lire 53.434 milioni per l'anno 1998 e a lire 60.844 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, pari a lire 65.690 milioni per l'anno 1997, a lire 130.000 milioni per l'anno 1998 e a lire 130.000 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

3. Per le finalità della presente legge sono altresì destinate le risorse derivanti dai finanziamenti dell'Unione europea per l'attuazione di interventi di politica comunitaria in materia ambientale, con riferimento al periodo di programmazione 1994-1999.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento, poi ritirato dai suoi presentatori e trasformato in un ordine del giorno:

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Entro novanta giorni dal completamento della copertura della pianta organica di cui al presente articolo, il nucleo di valutazione interno del Ministero, coadiuvato da una società esterna esperta nel settore della gestione del personale, predispone una relazione tecnica contenente la valutazione dell'organizzazione del Ministero della gestione del personale e la trasmette alle competenti Commissioni parlamentari. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a lire 300 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente».

Metto ai voti l'articolo 9 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'articolo 10 non è stato modificato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Terminiamo qui i nostri lavori con il ringraziamento a tutti i colleghi per la collaborazione fornita.

I lavori terminano alle ore 22.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. LUIGI CIAURRO